

Circolare mensile in materia di CREDITO E FINANZA

Settembre 2013

CREDITO

1. Accordo per il credito alle PMI - Elenco banche aderenti
2. Fondo di Garanzia per le PMI
3. Unione Bancaria
4. Consultazione MEF sulla disciplina dell'attività finanziaria
5. Usura - TEGM in vigore nel IV Trimestre 2013

FINANZA

6. Memorandum Più Borsa – Fondo di fondi
7. Destinazione Italia
8. Derivati OTC
9. *Shadow Banking*
10. Proposta di Regolamento sugli indici usati come benchmark per strumenti o contratti finanziari

VARIE

11. Pagamento debiti PA
12. DL Fare - Disposizioni in materia di credito
13. Servizi di pagamento - Proposte della Commissione europea
14. SEPA - Piano nazionale di migrazione e servizi opzionali aggiuntivi (AOS)
15. Fatturazione elettronica

1. Accordo per il credito alle PMI - Elenco banche aderenti

È stato pubblicato l'[elenco delle banche aderenti](#) all'Accordo per il Credito alle PMI del 1° luglio 2013.

Si ricorda che le banche aderenti si sono impegnate a rendere operativo il nuovo Accordo entro 30 giorni lavorativi dall'adesione.

2. Fondo di Garanzia per le PMI

È in corso di attivazione la [Sezione speciale del Fondo di Garanzia per le PMI dedicata all'imprenditoria femminile](#), promossa dal Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio.

Sono infatti in fase di avanzata definizione le modalità operative attraverso cui opererà la Sezione. Tali modalità operative saranno approvate a breve con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF).

La Sezione è dotata di 20 milioni di euro - 10 a valere sulla dotazione del Fondo stesso e 10 aggiuntivi, stanziati dal Dipartimento - e sarà rivolta per metà alle imprese già costituite e per l'altra metà a start-up femminili.

La procedura di accesso alla Sezione sarà semplificata. In particolare, l'impresa potrà attivare il meccanismo di prenotazione diretta della garanzia al fine di richiedere il finanziamento bancario a garanzia già ottenuta.

Si segnala, inoltre, che è in corso di definizione un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze di attuazione delle disposizioni riferite al Fondo contenute nel decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (DL Fare).

In particolare, attraverso tale decreto verranno modificati i criteri utilizzati dal Fondo per la valutazione del merito di credito delle imprese e le percentuali di copertura di alcune operazioni.

Per dettagli in proposito, si rinvia al paragrafo 12 della presente circolare.

3. Unione Bancaria

Il Parlamento europeo ha approvato, lo scorso 12 settembre, il nuovo sistema UE di supervisione bancaria.

Il pacchetto legislativo, che prevede la creazione di un Meccanismo di Vigilanza Unico del settore bancario, si compone di due regolamenti:

- un primo [regolamento che attribuisce alla Banca Centrale Europea \(BCE\) compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi](#);
- un secondo [regolamento che modifica il ruolo dell'Autorità Bancaria Europea alla luce della vigilanza unica](#).

Il Meccanismo di Vigilanza Unico dovrebbe diventare operativo a partire dal settembre 2014, ossia solo dopo che la BCE avrà terminato la sua analisi

della qualità degli attivi delle aziende di credito. A partire da quella data, la BCE potrà direttamente supervisionare le più grandi banche dell'eurozona e avere voce in capitolo sul controllo delle altre banche, avocando a sé la funzione di vigilanza qualora lo ritenga necessario.

Proseguono inoltre i negoziati sul secondo pilastro dell'Unione bancaria, relativo alla definizione di un meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie.

Consiglio e Parlamento europeo, in linea con le conclusioni del Consiglio europeo di giugno, stanno infatti analizzando la [proposta di Regolamento che istituisce un Meccanismo Unico di Risoluzione \(SRM\)](#) presentata dalla Commissione europea lo scorso 10 luglio.

Tale proposta prevede che sia la BCE, nel suo ruolo di supervisore, a segnalare quando una banca si trova in difficoltà tali da richiedere un intervento. Questa segnalazione passerebbe poi al vaglio di un "Consiglio di Risoluzione" (composto da rappresentanti di BCE, Commissione europea e autorità nazionali competenti), che dovrebbe valutare l'esistenza di rischio sistemico e, qualora ciò venisse ritenuto opportuno, definire un piano di risoluzione.

Il compito di approvare il piano di risoluzione spetterebbe alla Commissione europea. Alla stessa Commissione sarebbe demandato il compito di applicare le norme contenute nella proposta di [Direttiva sul Salvataggio e la Risoluzione delle banche](#), attualmente oggetto di negoziato tra Consiglio e Parlamento europeo, con la quale il costo del salvataggio di una banca verrebbe spostato dalle spalle dei contribuenti (c.d. "bail-out"), a quello di azionisti e creditori (c.d. "bail-in"), inclusi i depositanti con conti superiori ai 100.000 euro.

In merito al secondo pilastro sussistono ancora diversi nodi da sciogliere. In particolare, desta perplessità il ruolo che la proposta attribuisce alla Commissione europea che, essendo un organo politico, non dovrebbe assumere compiti di un'autorità di controllo.

Pertanto, nonostante la volontà programmatica dei Capi di Stato e di Governo di approvare la proposta di Direttiva sul Salvataggio e la Risoluzione delle banche entro l'anno e il Regolamento che istituisce il Meccanismo Unico di Risoluzione entro la fine della legislatura (maggio 2014), non sono da escludersi blocchi.

Infine, per quanto riguarda quello che da molti è ritenuto il terzo pilastro indispensabile di un'Unione bancaria autentica, ossia un meccanismo di garanzia unico sui depositi, è da escludersi che iniziative in tal senso vengano approcciate entro la fine di questa legislatura.

La creazione dell'Unione bancaria, fondata sui tre pilastri sopra indicati, è essenziale per ridurre la frammentazione del mercato bancario dell'eurozona e spezzare il circolo vizioso tra debiti sovrani e crisi bancarie.

Tuttavia, come anche in precedenza indicato, la strada da percorrere si prospetta ancora lunga e non priva di ostacoli.

4. Consultazione MEF sulla disciplina dell'attività finanziaria

Confindustria, sentite le Associazioni territoriali e settoriali del sistema, ha [risposto alla consultazione MEF](#) sugli schemi di regolamento per l'attuazione del "Titolo V - Soggetti operanti nel settore finanziario" del TUB.

In particolare, le proposte avanzate, riguardano i seguenti aspetti:

- definizione di attività finanziaria: escludere dalla definizione generale di attività finanziaria la dilazione di pagamento nelle transazioni tra imprese;
- esonero dall'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di finanziamento infragruppo: eliminare alcuni requisiti a cui è condizionato tale esonero, ossia che tali finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato e senza la prestazione di garanzie reali;
- confidi: migliorare le procedure previste per l'iscrizione dei confidi nell'albo di cui all'articolo 106 TUB (albo degli intermediari finanziari) o nell'elenco di cui all'articolo 112 TUB (elenco degli altri soggetti operanti nell'attività di concessione dei finanziamenti);
- microcredito: aumentare il limite massimo del finanziamento erogabile o rendere alcune condizioni per l'ottenimento dello stesso meno stringenti; indicare una soglia massima di tasso effettivo globale applicabile.

5. Usura - TEGM in vigore nel IV Trimestre 2013

I tassi d'interesse effettivi globali medi (TEGM) ai sensi della legge sull'usura (Legge n. 108/96) in vigore per il periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2013 sono stati definiti con il [decreto MEF del 24 settembre 2013](#).

Nella sezione "[Accesso al credito](#)" del sito di Confindustria sono disponibili i TEGM dal I trimestre 2010.

6. Memorandum Più Borsa - Fondo di fondi

Proseguono i lavori dei tavoli costituiti a seguito della sottoscrizione, anche da parte di Confindustria, del Memorandum PiùBorsa (in proposito, si veda la [circolare mensile di luglio 2013](#)).

Si tratta di tavoli dedicati, rispettivamente, alla formulazione di proposte di incentivazione fiscale, alla creazione di un Fondo di fondi per promuovere la capitalizzazione delle *small caps*, alla definizione di proposte di semplificazione normativa e regolamentare.

Con specifico riferimento all'iniziativa di istituire un Fondo di fondi, sono state individuate le caratteristiche principali del Fondo e della sua attività.

In particolare, il Fondo dovrebbe investire in veicoli specializzati nell'investimento nel capitale di società quotate e quotate di piccola capitalizzazione (ossia, fino a 500 milioni di capitalizzazione).

La dotazione del Fondo dovrebbe essere alimentata da risorse sia pubbliche che private. In proposito, prosegue il confronto con i

rappresentanti dei potenziali investitori istituzionali nel progetto, che partecipano al Tavolo di lavoro (es. banche, fondi pensione).

Dai primi approfondimenti svolti emerge, in particolare, la necessità di prevedere incentivi fiscali per rilanciare gli investimenti azionari.

Gli obiettivi perseguiti dai suddetti tavoli tecnici appaiono in linea con quelli del piano Destinazione Italia di recente presentato dal Governo e su cui è in atto una consultazione pubblica.

Per questo, i sottoscrittori del Memorandum risponderanno alla consultazione pubblica con un documento unitario che riprende le posizioni condivise dagli stessi sulle diverse tematiche di lavoro dei tavoli.

Con l'occasione, potrà essere presentato il progetto del Fondo di fondi per verificare il possibile coinvolgimento da parte del Governo.

7. Destinazione Italia

Il 19 settembre scorso il Governo ha approvato il piano "[Destinazione Italia](#)", un progetto per attirare gli investimenti esteri e favorire la competitività delle imprese italiane.

Il piano, sul quale è aperta una consultazione pubblica (la scadenza è prevista per il prossimo 10 ottobre), contiene 50 misure relative a diverse materie di interesse per le imprese.

In particolare, in tema di finanza, si segnalano le misure 18 e 19 che contengono proposte finalizzate ad ampliare le fonti di finanziamento per le PMI e incoraggiare la quotazione delle imprese italiane.

8. Derivati OTC

È stata emanata dall'Autorità di vigilanza europea sui mercati e gli strumenti finanziari (ESMA) una versione aggiornata delle [Questions and Answers](#) sull'applicazione del Regolamento n. 648/2012, cosiddetto EMIR - *European Market Infrastructure Regulation*, sui derivati *Over The Counter*, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (*trade repositories*).

In occasione dell'ultimo incontro di approfondimento sul tema tra imprese e Consob, sono stati presentati, su richiesta delle imprese, i servizi prestati da quattro *trade repositories* internazionali, ovvero i soggetti a cui devono essere comunicate le posizioni in derivati per adempiere all'obbligo di segnalazione imposto da EMIR.

In proposito, si ricorda che EMIR prevede tre tipologie di obblighi, il cui rispetto è vigilato dalla Consob (nuovo articolo 4-quater del Testo Unico della Finanza):

- compensazione (clearing) presso una controparte centrale per le posizioni in derivati OTC, quindi non scambiati su mercati regolamentati, che superino una soglia predefinita. Ai fini del calcolo della soglia, non sono considerati i derivati OTC di copertura (hedging) e quelli infragruppo;
- attenuazione dei rischi collegati ai derivati OTC non soggetti a compensazione, modulata a seconda che la controparte non finanziaria superi o meno la soglia di compensazione;

- segnalazione (reporting) ai suddetti repertori di dati dei contratti derivati conclusi sia su mercati regolamentati che OTC.

Con riferimento all'ultima versione delle Q&A fornite dall'ESMA, si segnalano i chiarimenti in tema di calcolo della soglia di compensazione (Question 3) e di definizione di hedging (Question 10).

9. Shadow Banking

Il 4 settembre la Commissione europea ha adottato una [Comunicazione sul sistema bancario ombra](#), ossia su quegli intermediari finanziari che pur non essendo bancari forniscono strumenti simili a quelli offerti dalle banche. Rientrano in tale sistema, per esempio, i fondi comuni monetari.

La Comunicazione - che approfondisce il lavoro avviato con la pubblicazione del [Libro verde sul sistema bancario ombra](#) dello scorso anno - riepiloga le iniziative finora attuate dalla Commissione e prospetta alcune prime azioni da mettere in campo per assicurare la trasparenza del settore.

Un'azione in tal senso è infatti ritenuta necessaria per evitare che, a seguito del recente rafforzamento dei soggetti e dei mercati finanziari regolamentati, i rischi vengano trasferiti verso settori meno regolamentati e più fragili in caso di stress.

Il [Regolamento relativo ai fondi comuni monetari \(FCM\)](#) presentato contestualmente alla Comunicazione, e che passa ora all'esame di Consiglio e Parlamento europeo, costituisce un primo passo verso il rafforzamento del sistema bancario ombra. Tale Regolamento, infatti, punta ad assicurare la tenuta dei FCM in situazioni di stress sui mercati, migliorandone il profilo di liquidità e la stabilità.

Secondo dati della Commissione, in Europa i FCM detengono circa il 22% dei titoli di debito a breve termine emessi da amministrazioni o società e il 38% di quelli emessi dal settore bancario. Essi rappresentano pertanto un'importante fonte di finanziamenti a breve termine per tali soggetti.

Altre priorità d'azione individuate dalla Commissione con riguardo al sistema bancario ombra includono:

- la raccolta di dati dettagliati, attendibili e completi del settore, in modo da monitorare in maniera efficace i rischi e garantirne la trasparenza;
- una normativa sulle operazioni di finanziamento tramite titoli (principalmente sotto forma di prestito di titoli e operazioni di pronti contro termine);
- la definizione di un quadro per le interazioni tra il sistema bancario ombra e le banche.

Infine, la Commissione ha già dichiarato di voler approfondire, in un secondo momento, i temi della vigilanza applicabile alle entità e alle attività del sistema bancario ombra e degli strumenti di risoluzione delle crisi per gli istituti finanziari non bancari.

Tra l'altro la Commissione europea ha anche ricordato il lavoro in corso relativamente ad una riforma strutturale del sistema bancario a partire dal [Rapporto Liikanen](#).

10. Proposta di Regolamento sugli indici usati come benchmark per strumenti o contratti finanziari

Il 18 settembre 2013 la Commissione europea ha presentato una [proposta di Regolamento sugli indici usati come benchmark per strumenti o contratti finanziari](#) oppure per misurare il rendimento di un fondo d'investimento.

Il campo di applicazione della proposta non si limita a valori relativi al tasso d'interesse come il LIBOR, ma si estende, ad esempio, anche a valori di riferimento di merci, oltre che a tutti i valori di riferimento per strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati su sedi regolamentate, ad esempio i derivati su energia e valute nonché i valori utilizzati nei contratti finanziari, come le ipoteche, e i valori usati per misurare il rendimento di fondi d'investimento.

Con questa proposta, come illustrato nello [studio d'impatto](#), la Commissione vuole cercare di prevenire episodi di manipolazione come quelli avvenuti sul *London Interbank Offered Rate* (LIBOR) e sull'*Euro Interbank Offered Rate* (EURIBOR), che hanno comportato perdite per consumatori e investitori, distorsioni nell'economia reale e un calo di fiducia nel mercato.

Pertanto l'obiettivo dichiarato è quello di rendere questi indici più solidi e affidabili, semplificando la prevenzione e l'individuazione di manipolazioni e facendo chiarezza in materia di responsabilità e di vigilanza sui valori da parte delle autorità.

La proposta - che è in linea con i principi recentemente elaborati a livello internazionale dall'Organizzazione internazionale delle commissioni dei valori mobiliari (IOSCO) - prevede:

- **l'assoggettamento dell'attività di fornitura di valori di riferimento ad autorizzazione preventiva e vigilanza costante** a livello nazionale ed europeo;
- **l'utilizzo di dati sufficienti e accurati**, che rappresentino il mercato effettivo o la realtà economica che il valore di riferimento intende misurare. I dati devono provenire da fonti attendibili e il valore di riferimento deve essere determinato in modo solido e affidabile. Ciò significa anche che, quando possibile, devono essere utilizzati i dati sulle operazioni, e, quando essi non sono disponibili, occorre basarsi su stime verificate;
- **la redazione da parte dell'amministratore di un codice di condotta** che specifichi chiaramente gli obblighi e le responsabilità dei fornitori quando trasmettono i dati usati nella determinazione del valore di riferimento, tra cui gli obblighi relativi alla gestione dei conflitti d'interesse;
- **il rafforzamento della trasparenza dei dati utilizzati per calcolare il valore di riferimento e del modo in cui si realizza tale calcolo**. Vi sarà inoltre una dichiarazione che indichi il valore misurato dal valore di riferimento e i suoi punti deboli. La proposta impone anche alle banche di valutare l'idoneità per i consumatori, ove necessario, ad esempio quando si tratta di redigere contratti ipotecari;
- **il controllo dei valori di riferimento critici da parte di collegi di vigilanza**, guidati dall'autorità di vigilanza dell'amministratore del valore di riferimento e di cui farà parte anche l'Autorità europea degli strumenti

finanziari e dei mercati (AESFEM). In caso di disaccordo in seno al collegio, l'AESFEM potrà decidere con una mediazione vincolante. Per i valori di riferimento critici sono stati elaborati ulteriori requisiti, tra cui il potere delle autorità competenti di rendere obbligatoria la fornitura di dati.

Le banche centrali che sono membri del Sistema europeo di banche centrali non rientrano nel campo di applicazione delle norme. Inoltre, per evitare una doppia regolamentazione, i valori di riferimento i cui dati sono forniti da sedi regolamentate non sono soggetti a determinati obblighi.

La proposta è ora all'esame di Parlamento europeo e Consiglio.

11. Pagamento debiti PA

Diverse novità hanno riguardato, nei mesi di agosto e settembre, il tema dei pagamenti della PA. In particolare, nel rinviare per approfondimenti alle diverse note pubblicate nella [sezione Pagamento debiti PA](#) del sito di Confindustria, si segnala che:

- il MEF ha avviato, anche a seguito delle sollecitazioni di Confindustria, un monitoraggio sullo stato di attuazione del DL 35/2013 (DL Pagamento debiti PA);
- con il DL 102/2013 (DL IMU) è stata incrementata di 7,2 miliardi la dotazione finanziaria del DL Pagamento debiti PA;
- è scaduto il termine previsto (15 settembre 2013) per la ricognizione dei debiti di tutte le PA;
- con il DL 76/2013 (DL Lavoro) sono state introdotte nuove disposizioni volte a favorire l'integrale smaltimento dei debiti della PA.

Per quanto concerne il **monitoraggio sullo stato di attuazione del DL Pagamento debiti PA**, si ricorda che il MEF pubblica periodicamente, nell'apposita [sezione del suo sito](#), i dati sui pagamenti effettuati.

Dall'ultimo aggiornamento, relativo alla data del 24 settembre 2013, emerge che sono stati pagati debiti nei confronti dei creditori per 11,3 miliardi.

Con riferimento a tale ammontare, il MEF ha comunque messo in evidenza come lo stesso dato potrebbe essere inferiore a quello dei pagamenti realmente effettuati. Non sono, infatti, disponibili informazioni sull'impiego degli spazi finanziari delle Regioni mentre l'impiego degli spazi finanziari dei Comuni è parziale e ricostruito grazie a un'indagine dell'ANCI.

Nel rinviare, per approfondimenti, alle tabelle di dettaglio disponibili sulla sezione del sito del MEF sopra richiamata, si segnala che permane il ritardo con cui alcune Regioni (Calabria, Campania e Sicilia per quanto riguarda i debiti non sanitari e Sicilia e Sardegna per quanto attiene quelli sanitari) stanno provvedendo alla definizione del contratto con il MEF per l'ottenimento dell'anticipazione finanziaria necessaria per estinguere i loro debiti verso le imprese.

Le **risorse messe a disposizione dal DL 35/2013 per il pagamento dei debiti della PA sono state incrementate** dal DL IMU che, come sopra anticipato, ha incrementato di 7,2 miliardi le risorse messe a disposizione dal DL

35/2013, accelerandone l'utilizzo nel 2013.

Grazie a tale intervento le risorse complessivamente disponibili sono salite da 40 a 47,2 miliardi e tale incremento viene concentrato nel 2013.

In dettaglio, il decreto anticipa dal 2014 al 2013 l'erogazione di anticipazioni finanziarie a Enti locali e Regioni (per debiti sanitari e non sanitari) per un ammontare complessivo di 7,2 miliardi di euro così ripartiti: 1,6 miliardi per gli Enti locali, 3,1 miliardi per i debiti non sanitari e 2,5 miliardi per i debiti sanitari.

Per quanto concerne i debiti degli Enti locali e quelli non sanitari delle Regioni, tali risorse sono già state ripartite tra le PA che potranno chiederne l'anticipazione entro il 2013. Per quanto riguarda i debiti sanitari, invece, le risorse aggiuntive messe a disposizione non sono state ancora ripartite e sarà necessario che le Regioni che intendono utilizzarle definiscano le misure di copertura della rata annuale di rimborso dell'anticipazione.

Per il 2014 sono stanziati risorse aggiuntive pari a 7,2 miliardi di euro che verranno ripartite tra le PA richiedenti con decreto MEF da emanarsi entro il 28 febbraio 2014.

Sempre in tema di risorse si segnala che il Governo ha anticipato, nell'ambito della Nota di aggiornamento del DEF, l'intenzione di elevare a 50 miliardi le risorse complessivamente stanziati per il pagamento dei debiti della PA.

La Nota di aggiornamento del DEF, in linea con quanto previsto dallo stesso DL 35/2013, sottolinea inoltre la necessità di individuare ulteriori misure per lo smaltimento di tali debiti una volta quantificato, attraverso la **ricognizione** prevista dall'articolo 7 del DL 35/2013, il loro ammontare complessivo.

In proposito - ricordando che ai sensi del DL 35 tutte le PA erano tenute a comunicare attraverso la piattaforma elettronica del MEF, entro il 15 settembre scorso, l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati a fine 2012 e non ancora estinti - si segnala che si è ancora in attesa di conoscere gli esiti della ricognizione prevista dal DL Pagamento debiti PA.

Al riguardo, il Governo ha messo in evidenza che la mancata diffusione di tali dati dipende dalle verifiche in corso circa la completezza e correttezza dei dati comunicati dalle singole PA. Tuttavia, da verifiche informali compiute in questi giorni sta emergendo un ritardo delle amministrazioni nel comunicare tali dati. Confindustria è pertanto impegnata a sollecitare il MEF affinché individui le modalità più opportune per assicurare il rapido completamento della ricognizione.

Nell'ambito del DL Lavoro, è stato previsto, ai fini dell'integrale smaltimento del debito della PA, che tutti i debiti di parte corrente, scaduti e non pagati, inseriti negli elenchi che le PA comunicheranno entro il 15 settembre, sono assistiti di diritto dalla garanzia dello Stato.

Le imprese creditrici potranno cedere il credito così garantito a banche o intermediari finanziari e il tasso di sconto applicato a tali operazioni non potrà essere superiore al 2%. Successivamente le PA debentrici potranno:

1. richiedere la ristrutturazione del debito con piani quinquennali assistiti da idonee garanzie;
2. contrattare con un'altra banca o intermediario finanziario un ulteriore

ristrutturazione, a condizioni più vantaggiose, previo rimborso della "prima" banca o intermediario. Tale ruolo potrebbe in particolare essere assunto da CDP.

La norma, che necessita comunque di un provvedimento attuativo, prevede però che al momento delle operazioni di ristrutturazione cessa di operare la garanzia statale: poiché la garanzia è ciò che giustifica l'imposizione di un tetto al tasso di sconto e l'eventuale intervento di CDP, tale previsione, che rappresenta un disincentivo per le banche a scontare i crediti delle imprese, rischia di vanificare l'efficacia del provvedimento, bloccando le operazioni di ristrutturazione.

Il provvedimento ha inoltre previsto che:

- le Regioni commissariate e sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari possono pagare i loro debiti, invece che seguendo il criterio cronologico previsto dal DL 35, dando precedenza ai crediti fondati su titoli esecutivi per i quali non sono più possibili rimedi giurisdizionali volti ad ottenere la sospensione dell'esecutività;
- la quota dell'anticipazione di liquidità concessa alla Regione Campania in attuazione del DL 35/2013 per il pagamento dei debiti non sanitari scaduti nei confronti delle imprese, e non utilizzata a questo scopo, venga destinata alla copertura del piano di rientro dal disavanzo maturato nel settore del trasporto ferroviario regionale;
- le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano possono aumentare l'addizionale IRPEF di un punto percentuale, portandola da 1,23 fino ad un massimo di 2,23%, per la copertura delle anticipazioni di liquidità n. 35/2013, per il pagamento dei debiti commerciali sanitari e non sanitari delle regioni;
- per la Campania, a causa del mancato rispetto del piano di rientro, l'aliquota IRAP è aumentata dal 2014 di 0,15 punti percentuali e le addizionali regionali di 0,30 punti percentuali. Il maggior gettito è destinato prioritariamente al pagamento dei debiti PA e solo residualmente alla restituzione dell'anticipazione utilizzata per la copertura del piano di rientro.

12. DL Fare - Disposizioni in materia di credito

Il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 - cosiddetto DL Fare - convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98, contiene alcune disposizioni in materia di credito e risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Nel rinviare per approfondimenti in proposito alla [comunicazione dell'11 settembre 2013](#) si ricorda, innanzitutto, che il decreto interviene sul Fondo di Garanzia per le PMI modificandone significativamente le modalità di intervento (art. 1).

In particolare, è previsto che con decreto del MISE, di concerto con il MEF, siano adottate specifiche disposizioni volte a:

- aggiornare i criteri di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo;
- innalzare all'80%, sull'intero territorio nazionale, la copertura della garanzia diretta concessa dal Fondo con riferimento alle operazioni finanziarie: di durata non inferiore a 36 mesi; di anticipazione di credito verso imprese che vantano crediti nei confronti della PA; in favore di imprese ubicate in aree di crisi definite dall'articolo 27 del DL 83/2012 e

- del settore dell'autotrasporto merci per conto terzi;
- semplificare procedure e modalità di accesso al Fondo;
- assicurare l'effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle piccole e medie imprese beneficiarie dell'intervento.

Il decreto ha inoltre ridotto, con effetto immediato, dall'80% al 50% la quota delle risorse del Fondo riservata alle operazioni fino a 500mila euro. La riduzione di tale riserva era essenziale, vista la capienza della stessa, per non bloccare l'incremento dell'importo massimo garantito dal Fondo fino a 2,5 milioni di euro.

E' tuttavia un peccato che non sia stata colta l'occasione del decreto per abolirla integralmente: il testo iniziale del provvedimento prevedeva l'eliminazione, ma durante l'iter di conversione la riserva è stata reintrodotta ancorché ridimensionata.

Si segnala inoltre, che nell'iter di conversione in legge del decreto è stata eliminata una disposizione contenuta nel testo iniziale del decreto stesso che aboliva una riserva di risorse a favore dei confidi. La riserva è dunque ancora in essere. Si segnala tuttavia che si tratta di una riserva del 30% riferita a uno stanziamento specifico di 450 milioni previsto dal DL 185/2008. Stanziamento che è finito nel fondo generale che ammonta a circa 2.7 miliardi e che può considerarsi già interamente utilizzato.

Il decreto è intervenuto inoltre sulla disciplina della mediazione civile e commerciale, innanzitutto ripristinando l'obbligo di esperire prima di agire in giudizio il tentativo di risoluzione stragiudiziale in caso di controversie riferite a specifici ambiti, tra cui i contratti assicurativi, bancari e finanziari (articolo 84, comma 1, lettera b).

In proposito, si ricorda che tale obbligo era venuto meno a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale che aveva dichiarato incostituzionali le disposizioni che lo prescrivevano (n. 272 del 24 ottobre 2012; in proposito, si veda l'ultima Relazione annuale ABF, della quale è stata data notizia con [Comunicazione del 29 luglio 2013](#)).

Inoltre, la norma in questione introduce un nuovo obbligo, ossia che il cliente debba essere assistito dall'avvocato nel procedimento di risoluzione stragiudiziale della controversia. Al riguardo, nella disposizione si fa riferimento, oltre che alla mediazione "ordinaria" di cui al d. lgs. n. 28/2010 e alla conciliazione presso la Consob, anche ai ricorsi presso l'Arbitro Bancario Finanziario.

Sul punto, sono in corso approfondimenti anche con Banca d'Italia al fine di verificare se l'assistenza legale obbligatoria debba effettivamente applicarsi anche ai suddetti procedimenti ABF. Degli esiti di tale verifica verrà data tempestiva comunicazione.

La norma, che ha efficacia limitata a quattro anni dalla sua entrata in vigore, si applica a partire dal 20 settembre scorso. Per ulteriori informazioni sulle modifiche alla disciplina sulla mediazione, si rinvia alla [Comunicazione dell'Area Affari Legislativi del 3 settembre 2013](#).

13. Servizi di pagamento - Proposte della Commissione europea

A fine luglio 2013, la Commissione europea ha adottato una [proposta di](#)

[regolamento relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento con carta](#) e una [proposta di direttiva sui servizi di pagamento](#), di revisione della *Payment Services Directive* (n. 64/2007).

Obiettivo del **regolamento relativo alle commissioni interbancarie** è favorire l'utilizzo di carte di pagamento, abbattendone i costi attraverso l'introduzione di livelli massimi - 0,2% per le carte di debito e 0,3% per le carte di credito - per le commissioni interbancarie applicate alle operazioni effettuate con determinate carte di debito e di credito (rimarrebbero escluse dall'applicazione dei massimali alcune tipologie di carte di pagamento, tra cui le carte aziendali).

Tali commissioni massime sarebbero valide in un periodo transitorio di due anni per le sole operazioni transfrontaliere (es. utilizzo della carta in uno Stato membro diverso da quello del titolare della carta, utilizzo da parte dell'esercente di un prestatore di servizi di pagamento di un altro Stato membro) e in seguito anche per le operazioni nazionali.

Inoltre, la proposta di regolamento contiene norme volte a limitare, a determinate condizioni, l'applicazione dell'obbligo per gli esercenti di accettare tutte le carte di un circuito, nonché norme che impongono il divieto di applicazione agli esercenti di commissioni uniformi (divieto di blending) e, infine, norme volte ad aumentare la trasparenza circa le commissioni applicate agli esercenti, sia in fase di definizione contrattuale che durante lo svolgimento del rapporto tra esercente e prestatore dei servizi di pagamento.

Obiettivi della proposta di direttiva di **revisione della PSD** sono i seguenti:

- garantire la sicurezza e la protezione dei dati delle operazioni di pagamento effettuate on-line e favorire lo sviluppo e l'impiego di nuovi servizi di pagamento via internet a basso costo, che consentono di effettuare pagamenti elettronici senza carta di credito;
- ridurre dagli attuali 150 euro a 50 euro la soglia di importo a carico del pagatore in caso di effettuazione da parte del prestatore del servizio di pagamento di operazioni non autorizzate, salvo che in caso di frode o negligenza grave (l'attuale soglia di 150 euro è prevista dal d. lgs. n. 11/2010, di recepimento della PSD, all'articolo 12, comma 3);
- rafforzare i diritti degli utilizzatori in caso di bonifici o rimesse di denaro al di fuori dell'Europa o in caso di pagamenti in valute extra-UE;
- promuovere lo sviluppo di pagamenti innovativi via internet e tramite dispositivo mobile in Europa e di nuovi operatori per aumentare il livello di competitività all'interno della Ue.

La proposta di direttiva prevede, inoltre, la facoltà per gli esercenti di applicare maggiorazioni di prezzo, nei limiti dei costi sostenuti per l'utilizzo dello strumento di pagamento, in caso di operazioni effettuate con carte non soggette ai massimali fissati dal regolamento di cui sopra (es. carte aziendali). In proposito, si ricorda che attualmente il d.lgs. n. 11/2010 prevede, al contrario, il divieto di applicazione di spese in capo al pagatore per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento, consentendo invece l'applicazione di una riduzione del prezzo del bene venduto o del servizio prestato collegato all'utilizzo di un determinato strumento di pagamento (articolo 3, commi 3 e 4).

14. SEPA - Piano nazionale di migrazione e servizi opzionali aggiuntivi (AOS)

È in fase di aggiornamento, da parte del Comitato nazionale SEPA, il [Piano Nazionale di Migrazione](#), che descrive lo stato di avanzamento della migrazione in Italia con l'aggiornamento delle attività di adeguamento e di formazione e sensibilizzazione degli *stakeholder* di riferimento (rappresentanti banche, imprese, consumatori, PA).

Inoltre, il Piano rende conto anche di tutte le attività volte a favorire l'utilizzo dei nuovi strumenti SEPA e lo sviluppo del mercato unico dei pagamenti.

Con riferimento alle attività di implementazione di AOS (servizi opzionali aggiuntivi), dal 14 ottobre 2013 sarà operativo il servizio [SEDA - Sepa compliant Electronic Database Alignment](#), che consentirà di mantenere, per l'addebito diretto europeo, le medesime funzionalità dell'attuale servizio nazionale RID e dell'Allineamento elettronico degli archivi.

Per maggiori informazioni sull'adesione al servizio da parte delle banche, sul modello di remunerazioni del servizio e sui prezzi massimi applicati dalle banche, si rinvia all'[Area AOS SEDA](#) del sito www.sepaitalia.eu.

15. Fatturazione elettronica

Il Forum italiano sulla fatturazione elettronica, a cui partecipa anche Confindustria, ha definito e trasmesso in via ufficiale al MEF e all'Agenzia delle Entrate la proposta di circolare interpretativa delle disposizioni di recepimento della direttiva 45/2010 sulla fatturazione elettronica (per approfondimenti sui contenuti di tale proposta, si veda la [circolare mensile di febbraio 2013](#)) e la proposta di nuovo DM sugli obblighi fiscali dei documenti informatici.

Con riferimento [all'obbligo di scambio di fatture elettroniche tra PA e fornitori](#) (DM n. 55/2013, in vigore dal 6 giugno 2013; per approfondimenti sulla decorrenza degli obblighi si rinvia alla [circolare mensile di maggio 2013](#)), il 31 luglio scorso sono state emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale le [specifiche operative](#) per l'identificazione univoca delle PA debentrici destinatarie delle fatture elettroniche.

Tale identificazione, attraverso l'attribuzione del codice ufficio assegnato dall'[IPA](#), è fattore essenziale ai fini del corretto indirizzamento delle fatture da parte del fornitore e quindi del pagamento delle fatture trasmesse.

Sul punto sono emerse diverse criticità, solo in parte risolte dalle specifiche operative suddette (per approfondimenti sulle criticità emerse, [circolare mensile di luglio 2013](#)).

Tuttavia, permangono aspetti problematici che sono in fase di analisi e approfondimento da parte di Confindustria in collaborazione con le Autorità competenti (Agenzia Digitale e Agenzia delle Entrate).